

dalla data dell'apertura della successione, essendo nullo, per contrasto con il divieto dei patti successori, l'atto con il quale il Niutta aveva ceduto il credito alla Kolbukhe<sup>2</sup> non liberatori i pagamenti effettuati da Arrigoni alla Kolbukh.

3. Pietro Arrigoni ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ai quali resistono con controricorso Ilario Niutta, Fabiola Niutta, Maria Carmela Niutta e Stefania Niutta, i quali propongono ricorso incidentale condizionato articolato in quattro motivi. Non ha svolto difese in questa sede Mariya Kolbukh. I controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 458 e 1260 cod. civ. per contestare la ritenuta nullità della cessione del credito.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, l'atto in questione, con il quale il *de cuius* Vittorio Niutta aveva ceduto a Maiya Kolbukh il credito del corrispettivo della vendita immobiliare non conteneva un patto successorio, vietato dall'art. 458 cod. civ., dal momento che il cedente, con tale atto, non aveva inteso disporre in vista della successione, ma alla retribuzione delle prestazioni di assistenza morale e materiale offerte negli anni dalla cessionaria.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 1189 cod. civ. perché la Corte d'appello avrebbe negato erroneamente la qualifica di creditore apparente alla Kolbukh, dopo avere peraltro accertato la sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 1189 cod. civ., vale a dire la buona fede del debitore (pag. 21 della sentenza) e la presenza delle circostanze convergenti nella direzione della

legittimazione della Kolbukh a ricevere il pagamento delle rate mensili quale creditore della prestazione.

3. Il primo motivo è infondato.

Nel contratto intervenuto tra Vittorio Niutta e Maiya Kolbukh, secondo quanto ricostruito nel giudizio di merito e qui non contestato, l'evento morte del cedente Niutta incideva sia sull'oggetto della disposizione – *l'id quod superest* – sia sul soggetto beneficiario, che era tale in quanto reputato ancora esistente in vita al momento dell'apertura della successione.

Si trattava, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, di un atto *mortis causa*, diretto a regolare i rapporti patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte, e non destinato a produrre nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, prima dell'evento morte (da ultimo, Cass. 02/09/2020, n. 18198; Cass. Sez. U. 12/07/2019, n. 18831, a conferma dell'orientamento risalente e consolidato, v. anche Cass. 19/11/2009, n. 24450).

A pieno titolo, pertanto, la Corte d'appello ne ha accertato la nullità per violazione del divieto sancito dall'art. 458 cod. civ.,

4. Risulta, invece, fondato il secondo motivo del ricorso principale, poiché è erroneo l'argomento in base al quale la sentenza impugnata ha escluso l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti da Arrigoni a Kolbukh.

4.1. In premessa si deve rilevare che l'ordinamento distingue tra nullità ed inesistenza (categoria quest'ultima da sempre residuale), e che pertanto l'accertamento della nullità di un atto non ne decreta affatto l'inesistenza, come invece si legge a pag. 19 della sentenza.

L'accertata nullità dell'atto di cessione del credito, siccome in violazione del divieto di patti successori, non comportava in automatico l'inapplicabilità dell'art. 1189, primo

comma, cod. civ., poiché la validità ed efficacia della cessione del credito non costituisce un prerequisite della fattispecie del pagamento al creditore apparente.

Posto infatti che la cessione del credito è un negozio a causa variabile, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa, e che, per quanto qui di interesse, «il debitore ceduto – a cui sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione» (*ex plurimis*, Cass. 09/07/2018, n. 18016; Cass. 31/07/2012, n. 13691; Cass. 03/04/2009, n. 8145).

5. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale impone l'esame del ricorso incidentale condizionato degli Eredi Niutta.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1470, 1872 e 2232 cod. civ., e si contesta la qualificazione del contratto 2 gennaio 2006 in termini di compravendita anziché di preliminare di rendita vitalizia. In particolare, la modalità di corresponsione dell'immobile ceduto sarebbe incompatibile con lo schema della vendita, giacché il saldo si sarebbe avuto solo nell'anno 2026, e cioè in un momento nel quale il venditore avrebbe avuto un'età di molto superiore all'aspettativa di vita, ed era di tutta evidenza il collegamento tra il pagamento periodico di euro 1.000 e la durata della vita del Niutta, risultando così integrato il requisito dell'aleatorietà.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 cod. civ., e si lamenta che l'interpretazione del contratto 2 gennaio 2006 come contratto definitivo sia in conflitto con il dato testuale – promessa di vendere e di acquistare – che chiaramente faceva emergere la volontà comune di stipulare un successivo contratto definitivo, volontà poi esplicitata nella lettera inviata il 10 agosto 2007 dall'Arrigoni agli Eredi Niutta.

In senso contrario, la Corte territoriale aveva valorizzato elementi di scarsa se non nulla rilevanza, quali il pagamento immediato delle rate di prezzo da parte dell'Arrigoni e l'immissione del predetto nel possesso dell'immobile contestualmente alla firma del contratto, così violando i canoni di ermeneutica nella parte in cui impongono di tenere conto del senso letterale delle parole utilizzate dai contraenti, e, in caso di dubbio, di interpretare il contratto o le singole clausole nel senso in cui possono avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

8. Con il terzo motivo, espressamente subordinato al rigetto dei primi due, i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 17 e 40 l. n. 47 del 1985, e 46 d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero nullità del contratto stipulato in data 2 gennaio 2006 per violazione degli oneri di allegazione imposti dalle richiamate norme in materia edilizia.

9. Con il quarto motivo è denunciato omesso esame del fatto, prospettato dagli Eredi Niutta, che le modalità di adempimento del contratto e la conseguente sproporzione dell'assetto di interessi a vantaggio dell'Arrigoni – il valore dell'immobile era cristallizzato al 2006 e il valore delle rate bloccato fino al 2026 – dimostravano lo spirito di liberalità che connotava l'atto.

10. I motivi primo, secondo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente poiché censurano sia pure sotto profili diversi attingono la qualificazione del contratto del 2 gennaio 2006, sono infondati.

10.1. La sentenza impugnata dà conto delle ragioni per cui il contratto intervenuto tra Arrigoni e Vittorio Niutta è stato qualificato in termini di compravendita ad effetti immediatamente traslativi, anziché di preliminare avente ad oggetto la costituzione di rendita vitalizia, come accertato dal Tribunale, o di preliminare di compravendita, come in alternativa sostenuto dagli Eredi Niutta. In particolare, la Corte territoriale ha escluso correttamente l'elemento dell'aleatorietà – essenziale nella rendita vitalizia – evidenziando che, per l'età avanzata e per le patologie da cui era affetto il Niutta, ipotetico beneficiario del vitalizio, non era ravvisabile nel contratto alcun elemento di rischio per l'acquirente della proprietà dell'immobile (in questo senso, tra le molte, Cass, 11/03/2016, n. 4825; Cass. 24/06/2009, n. 14796; Cass. 24/04/2008, n. 10798). È vero, infatti, che l'aleatorietà del contratto di rendita vitalizia postula l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, e che ciò è escluso quando, per le condizioni del contraente beneficiario, sia altamente probabile il decesso in tempi relativamente brevi.

10.2. Per contro, la sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni, quando sia macroscopica, può far presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione (Cass. 29/07/2016, n. 15904).

Nella specie, però, la Corte d'appello ha escluso che il contratto in oggetto presentasse i caratteri della vendita mista

alla donazione, sul rilievo che non vi era prova della notevole sproporzione tra le prestazioni.

10.3. Non è censurabile per violazione delle regole di ermeneutica la qualificazione del contratto come vendita anziché preliminare di vendita: la Corte territoriale, infatti, ha ricostruito la comune volontà delle parti dando atto di elementi extratestuali che, complessivamente considerati, indicherebbero la definitività del trasferimento piuttosto che l'assunzione dell'impegno a trasferire.

10.3.1. Premesso che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (ex plurimis, Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 22/02/2007, n. 4178), il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti. Ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è da solo decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione *prima facie* chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. 02/07/2020, n. 13595; Cass. 20/07/2019, n. 20294; Cass. 01/12/2016, n., 24560).

11. Il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile poiché introduce una questione di cui non v'è cenno nella

sentenza impugnata, e i ricorrenti incidentali non hanno assolto l'onere di allegare l'avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito, né hanno indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbiano fatto, onde dare modo a questa Corte Suprema di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (v. per tutte, Cass. 13/06/2018, n. 15430).

12. All'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale segue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda provvedendo anche a regolare le spese del giudizi di legittimità.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.

### **PER QUESTI MOTIVI**


La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo nonché il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa sezione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 gennaio 2021.

Il Presidente

R. H. D. V. 



IL CANCELLIERE ESPERTO  
*Dot.ssa Giuseppina D'Urso*

CORTE DI CASSAZIONE  
Sezione II Civile  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma

12 MAG 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO  
*Dot.ssa Giuseppina D'Urso*